

Le Fondazioni Lirico-Sinfoniche e le Attività Musicali

PAGINA BIANCA

Indice

Il Fondo Unico per lo Spettacolo

Normativa vigente e criteri di assegnazione dei contributi per le Fondazioni lirico-sinfoniche

Normativa vigente e criteri di assegnazione dei contributi per le attività musicali

Il sostegno statale per le Fondazioni lirico-sinfoniche

Il 2011 in dettaglio per le attività musicali

Teatri di tradizione

Istituzioni Concertistiche-Orchestrale (ICO)

Attività liriche ordinarie

Attività concertistiche e corali

Rassegne e festival

Concorsi di composizione ed esecuzione musicale

Corsi di perfezionamento professionale

Attività promozionale della musica ed enti di promozione musicale

Complessi bandistici

Le Formazioni strumentali giovanili

Indice dei grafici

Grafico 1 Andamento dello stanziamento FUS e dello stanziamento "FUS+Extra FUS" per Fondazioni lirico-sinfoniche (Euro a prezzi correnti e costanti) (2006-2011)

Grafico 2 Ripartizione del contributo FUS per attività musicali per sottosettore (2011) :

Grafico 3 Andamento dello stanziamento FUS e dello stanziamento "FUS+Extra FUS" per attività musicali (Euro a prezzi correnti e costanti) (2006-2011)

Grafico 4 Ripartizione del contributo FUS per attività musicali per regione (2011)

Grafico 5 Ripartizione del contributo FUS per attività musicali per macroregione (2011)

Grafico 6 Ripartizione del contributo FUS per teatri di tradizione per regione (2011)

Grafico 7 Ripartizione del contributo FUS per Istituzioni Concertistiche-Orchestrale (ICO) per regione (2011)

Grafico 8 Ripartizione del contributo FUS per attività liriche ordinarie per soggetto beneficiario (2011)

Grafico 9 Ripartizione del contributo FUS per attività liriche ordinarie per regione (2011)

Grafico 10 Ripartizione del contributo FUS per attività concertistiche e corali per regione (2011)

Grafico 11 Ripartizione del contributo FUS per rassegne e festival (Attività musicali) per regione (2011)

Grafico 12 Ripartizione del contributo FUS per concorsi di musica per regione (2011)

Grafico 13 Ripartizione del contributo FUS per organismi di perfezionamento professionale (Attività musicali) per regione (2011)

Grafico 14 Ripartizione del contributo FUS per organismi di promozione (Attività musicali) per regione (2011)

Grafico 15 Ripartizione del contributo FUS per enti di promozione (Attività musicali) per soggetto beneficiario (2011)

Grafico 16 Ripartizione del contributo FUS per complessi bandistici per regione (2011)

Indice delle tabelle

Tabella 1 Quadro riassuntivo dei parametri di assegnazione contributi (2011)

Tabella 2 Punteggi attribuiti alla produzione (2011)

Tabella 3 Criteri per la determinazione della base quantitativa dei contributi per la musica (2011)

Tabella 4 Criteri per la determinazione della base qualitativa dei contributi per la musica (2011)

Tabella 5 Quadro riassuntivo dei criteri di assegnazione dei contributi per la musica (2011)

Tabella 6 Fondazioni lirico-sinfoniche: soggetti beneficiari e contributo FUS ed Extra FUS (2011)

Tabella 7 Fondazioni lirico-sinfoniche: ripartizione dei beneficiari e del contributo FUS ed Extra FUS per regione (2010 e 2011)

Tabella 8 FUS per attività musicali (2011): ripartizione del numero di istanze presentate, accolte e respinte per sottosettore

Tabella 9 Attività musicali: ripartizione del numero di beneficiari e del contributo FUS per sottosettore e per natura giuridica (2011)

Tabella 10 Ripartizione del numero di beneficiari e del contributo FUS per attività musicali per sottosettore (2011 e 2010)

Tabella 11 Ripartizione del numero di beneficiari e del contributo FUS per attività musicali per regione e per sottosettore (2011)

Tabella 12 Soggetti beneficiari del contributo FUS per enti di promozione (Attività musicali) (2010 e 2011)

PAGINA BIANCA

Il Fondo Unico per lo Spettacolo

Il **Decreto Ministeriale 4 Maggio 2011** ha stabilito le varie quote destinate ai settori dello spettacolo fissando le aliquote di riparto del "Fondo Unico per Spettacolo":

- per le Attività musicali la percentuale è stata fissata a 14,1% per un totale di **€ 57.473.010,00**; tuttavia lo stanziamento è stato ridimensionato per una serie di accantonamenti e l'importo definitivamente assegnato al settore e poi ripartito tra gli organismi istanti ammonta ad **€ 57.457.823,61**;
- per le Fondazioni lirico-sinfoniche la percentuale è stata fissata al 47% per un totale di **€ 191.576.700,00**.

Nelle pagine che seguono sono analizzate, nel dettaglio ed in forma aggregata, le singole attività finanziate in ambito musicale:

- › nella prima parte sono esposti i criteri di finanziamento al settore definiti dalle leggi in vigore e dai regolamenti attuativi;
- › nella seconda parte sono analizzati i finanziamenti e il numero dei beneficiari per singolo settore e su scala regionale.

Le Fondazioni lirico-sinfoniche vengono analizzate in un paragrafo distinto.

Normativa vigente e criteri di assegnazione dei contributi per le Fondazioni lirico-sinfoniche

La normativa di riferimento per l'assegnazione dei contributi alle Fondazioni lirico-sinfoniche è il **Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007**: *"Criteri generali e percentuali di ripartizione quote Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche"*.

Il D.M. sopra citato opera in ottemperanza alle linee guida dettate dalla **Legge n. 800 del 14 agosto 1967**, che attribuisce all'attività lirica e concertistica il compito di *"favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale"*.

Le più recenti novità normative relative al settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche sono state introdotte con la **Legge del 29 giugno 2010, n. 100** (legge di conversione del Decreto Legge n. 64 del 30 aprile 2010) che ha modificato l'assetto organizzativo e gestionale delle stesse, ed in particolare ha stabilito:

- **Articolo 1**: il riordino delle strutture attraverso la *"razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicità, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni, tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento"*;

- **Articolo 2:** modifica del procedimento di contrattazione collettiva nel settore;
- **Articolo 3:** possibilità che il personale dipendente delle fondazioni possa svolgere attività autonome solo nei limiti previsti dal nuovo contratto nazionale e mantenendo, comunque, un rapporto di esclusività con il teatro.

La Regione Toscana ha eccepito la legittimità costituzionale del provvedimento interpellando la Corte Costituzionale che, con la **sentenza n. 153 del 2011**, ne ha dichiarato la piena legittimità (vedi la sezione Approfondimenti tematici). La sentenza ha stabilito che spetta al legislatore statale la legittimazione a ridisegnare il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo delle Fondazioni lirico-sinfoniche per la natura di fatto pubblica di tali enti, per il carattere nazionale degli stessi e per la funzione di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano di spettanza dello Stato.

Ai fini dell'acquisizione dell'autonomia economica e finanziaria prevista dalla Legge 100 del 2010, è intervenuto il 29 maggio del 2011 il D.P.R. n. 117 recante "*Criteri e modalità di riconoscimento di forme organizzative speciali*" che disciplina i presupposti ed i requisiti richiesti alle Fondazioni lirico-sinfoniche, per dotarsi di tale forma.

Il riconoscimento di fondazione dotata di forma organizzativa speciale è attribuito con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Ministero dell'economia e finanze, nel rispetto dei seguenti presupposti:

- peculiarità in campo lirico-sinfonico;
- assoluta rilevanza e presenza internazionale dell'attività;
- eccezionale capacità produttiva, desunta dall'ampia offerta culturale, articolata, diversificata e caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti;
- equilibrio economico-patrimoniale di bilancio realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento e desunto da rilevanti ricavi propri;
- significativo e continuativo apporto di privati alla gestione o al patrimonio, e capacità di attrarre nell'ultimo triennio sponsor privati;
- ricavi provenienti da vendite e prestazioni rese non inferiori al 40% del contributo statale.

Alle fondazioni dotate di forma organizzativa speciale, nonostante continuino ad applicarsi (art. 1, comma 2) le disposizioni vigenti nel settore lirico-sinfonico, vengono riconosciuti una maggiore autonomia ed uno status particolare quanto a contribuzione pubblica (erogazione del contributo statale sulla base di programmi triennali di attività corredati dei relativi budget verificati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali), governance e gestione del personale.

Per quanto riguarda, invece, l'assegnazione dei contributi alle fondazioni liriche il D.M. 29 ottobre 2007 determina all'**articolo 1** i criteri generali e le percentuali di ripartizione: con la definitiva scomparsa del "parametro storico", che prevedeva l'erogazione di una significativa quota di fondi in base ai contributi già ricevuti nel passato, sono stati valorizzati i parametri legati alla gestione, alla produzione ed alla qualità (vedi Tabella 1).

Tabella 1 Quadro riassuntivo dei parametri di assegnazione contributi (2011)

Tipo	Descrizione	Percentuale
Parametro della gestione	La quota è determinata in considerazione dei costi di produzione connessi agli organici funzionali approvati, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal minimo tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. All'interno di questa percentuale sono calcolate 2 sub quote pari al 2% finalizzate a premiare gli interventi di riduzione delle spese	65%
Parametro della produzione	La quota viene erogata in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività offerta da ciascuna Fondazione nell'anno di pertinenza, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione	25%
Parametro della qualità	La quota è determinata in considerazione della qualità artistica dei programmi	10%

Fonte: Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007

L'**articolo 2** stabilisce "gli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione suddivisa per generi, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione" (comma 1). Il sistema dei punteggi è riassunto nella tabella seguente.

Tabella 2 Punteggi attribuiti alla produzione (2011)

Produzione per generi		Punti
Lirica	oltre i 150 elementi in scena ed in buca	11
	(almeno 45 professori d'orchestra) oltre i 100 elementi in scena ed in buca	10
	fino a 100 elementi in scena ed in buca	6,5
Balletto	con orchestra	4
	con orchestra e proprio corpo di ballo o di altra fondazione	4+1
	con orchestra e numero di tescorei non inferiore a 45	5,5
	con orchestra con proprio corpo di ballo o di altra fondazione e numero di tescorei non inferiore a 45	5,5+1
	con base registrata	2
	con base registrata con proprio corpo di ballo o di altra fondazione	2+1
Concerto	sinfonico corale	2,5
	sinfonico	2
Opera lirica	in forma di concerto con oltre 100 elementi	5
	in forma di concerto fino a 100 elementi	3,25
	in forma di semiscenica con oltre 100 elementi	5
	in forma semiscenica fino a 100 elementi	3,25

Fonte: Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007

Per l'attività concertistica della "Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 1 sono aumentati del 50%. I punteggi attribuiti alle manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona sono ridotti della metà" (comma 2).

Il comma 3 stabilisce che a decorrere dalla ripartizione afferente l'anno 2010, gli indicatori di rilevazione per la produzione sono integrati per il genere lirica di 11 punti con impiego di oltre 150 elementi in scena ed in buca orchestrale e per il genere balletto di 5,5 punti con orchestra e numero di tirsicorei non inferiore a 45.

Il comma 4 ammette la possibilità, per non più del 20% di ciascun genere, di svolgere spettacoli presso altri organismi ospitanti.

L'articolo 3 fa riferimento alla ripartizione delle quote in riferimento ai parametri espressi dall'articolo 1. Il comma 5 riguarda gli elementi qualitativi dell'attività proposta, valutando per ogni fondazione:

- la validità del progetto artistico e la varietà dei titoli offerti;
- l'inserimento nei programmi di opere di compositori nazionali;
- la realizzazione di coproduzioni con enti operanti nel settore;
- l'incentivazione della produzione musicale nazionale, con particolare attenzione per la committenza di nuove opere e al loro allestimento in prima assoluta;
- gli incentivi adottati per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti, lavoratori, famiglie, giovani e disabili;
- lo spazio riservato alla musica ed al repertorio contemporaneo, all'innovazione del linguaggio;
- il numero di prove programmate;
- gli allestimenti realizzati da propri laboratori scenografici o da quelli di altre fondazioni o teatri di tradizione;
- le attività collaterali come quelle rivolte al pubblico scolastico e universitario e quelle volte alla formazione professionale dei quadri ed alla educazione musicale della collettività;
- l'adeguatezza del cartellone di attività alla domanda, anche in relazione all'offerta degli esercizi precedenti.

L'articolo 4 prevede la partecipazione finanziaria dei privati: tale presenza è rappresentata dagli apporti al patrimonio ed alla gestione della fondazione da parte di tutti i soggetti diversi dai partecipanti pubblici obbligatori. In virtù del contributo privato a favore delle fondazioni si effettua una riduzione nella misura del 5% delle somme ottenute *"quale apporto al patrimonio e contributi alla gestione"* (comma 1).

L'articolo 5 definisce il procedimento di erogazione del contributo. Al comma 1 *"le fondazioni sono tenute a comunicare, entro il termine del 1° settembre dell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, il valore dei minimi tabellari dell'organico funzionale approvato, i valori della produzione, la sintesi dell'attività con indicazione dei generi della produzione e delle singole rappresentazioni e esecuzioni"*.

Le fondazioni devono inviare entro il 1° novembre dell'anno precedente al finanziamento i programmi analitici dell'attività; la loro mancanza provoca la decadenza del contributo (comma 2).

La sovvenzione viene assegnata in due rate, salvo diverse disposizioni di legge, la prima entro il 28 febbraio, pari all'80% della quota; la seconda entro il 31 ottobre, pari al 20% (comma 3).

Al comma 4 si specifica che la prima rata viene versata solo dopo la *"presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e di dichiarazione relativa all'attività effettivamente realizzata nell'anno precedente"*. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del finanziamento, le fondazioni, presentano il bilancio consuntivo accompagnato da una relazione analitica su quanto svolto.

Scheda normativa per le Fondazioni lirico-sinfoniche**Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2011, n. 117**

Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del Decreto Legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2010, n. 100.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 18 aprile 2011

Giudizio in tema di spettacolo e attività culturali

Legge del 29 giugno 2010, n. 100

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007

Criteri generali e percentuali di ripartizione quote Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche

Decreto Ministeriale 28 febbraio 2006

Disposizioni in materia di coordinamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche

Legge 1 Marzo 2005 n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 Dicembre 2004 n. 314 recante proroga dei termini

Decreto Legge 18 febbraio 2003 n. 24

Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle Attività dello Spettacolo, convertito in Legge 17 aprile 2003 n. 82

Decreto Ministeriale 19 settembre 2002 n. 241

Modifiche al Decreto Ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163

Decreto Legge del 24 novembre 2000, n. 345

Disposizioni urgenti in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche", convertito con Legge 26 gennaio 2001 n. 61

Sentenza della Corte Costituzionale n. 503 del 18 Novembre 2000

Giudizio di legittimità del Decreto Legislativo 23 aprile 1998

Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato

Legge 14 agosto 1967, n. 800

Nuovo ordinamento degli Enti Lirici e delle attività musicali

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Fondazioni lirico-sinfoniche

Normativa vigente e criteri di assegnazione dei contributi per le attività musicali

La normativa di riferimento dell'anno 2011 per le attività musicali è il **Decreto Ministeriale 9 novembre 2007** recante *"Criteri e modalità di erogazione dei contributi a favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163"*. Il decreto sopra citato opera in ottemperanza alle linee guida dettate dalla **Legge n. 800 del 14 agosto 1967**, normativa di base per il settore musicale emanata per riordinare il comparto e per disciplinare i criteri di assegnazione dei contributi.

Le più recenti novità applicate a partire dal 2011 sono state apportate con il **Decreto Ministeriale 3 agosto 2010** *"Modifica dei decreti recanti criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributo in favore delle attività dello spettacolo dal vivo"* che all' **articolo 1**, intitolato *"Modifiche al Decreto Ministeriale 9 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali"*, riforma in alcuni punti la normativa di riferimento del settore musicale:

- **Comma 1:** Il termine di presentazione delle domande, indicato all'art. 4 comma 5 del D.M. 9 novembre 2007, viene spostato dal *"31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo"* al *"31 gennaio dell'anno per il quale si richiede il contributo"*;
- **Comma 2:** in riferimento all'attività di valutazione qualitativa delle Regioni, il comma 7 dell'art. 4 del D.M. 9 novembre 2007 viene sostituito dal seguente: *"Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse"*;
- **Comma 3:** modifica del termine espresso dal comma 4 dell'art. 5 del D.M. 9 novembre 2007, entro il quale le Regioni devono esprimere il loro parere che passa dal *"31 gennaio"* al *"entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni è reso disponibile l'accesso on line alle domande presentate"*;
- **Comma 4:** sempre in riferimento alla valutazione qualitativa viene sostituito il comma 9 dell'art. 5 del D.M. 9 novembre 2007 con il seguente: *"La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzerava la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa"*.

Come detto sopra, la normativa di base del settore musicale è regolata dal D.M. 9 novembre 2007, tale strumento è suddiviso in 21 articoli:

- a) nella prima parte (articoli da 1 a 7) si fa riferimento ai criteri qualitativi e quantitativi per accedere al finanziamento, ai termini di presentazione della domanda ed alla decadenza del contributo;
- b) nella parte centrale (articoli da 8 a 19) vengono elencati i vari sottosettori che compongono le attività musicali e le caratteristiche attraverso le quali i soggetti possono accedere al contributo statale;
- c) nella parte finale (articoli 20 e 21) sono descritte le disposizioni finali e l'entrata in vigore del decreto.

L'articolo 1 fa riferimento alla transitorietà del decreto: *"in attesa della legge d'individuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione, 3° comma"*.

L'articolo 2 al comma 1 stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali finanzia i soggetti che svolgono attività musicali, come previsto dalla Legge n. 800 del 1967, tramite lo stanziamento destinato alle attività musicali previsto dal Fondo Unico per lo Spettacolo istituito tramite la Legge n. 163 del 30 aprile 1985.

L'articolo prosegue al comma 2 con l'elenco delle attività musicali che possono essere finanziate: *lirica, concertistiche, corali, festival e rassegna, concorsi e i corsi di perfezionamento professionale, attività di promozione, complessi bandistici e attività all'estero*.

Al comma 3 vengono elencati gli obiettivi che il Ministero intende perseguire:

- a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana, innovazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie ed il sostegno ai vari linguaggi musicali con particolare attenzione alla contemporaneità;
- b) consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale;
- c) favorire il riequilibrio territoriale tra le regioni e le province autonome;
- d) promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili;
- e) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
- f) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico;
- g) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico ed organizzativo;
- h) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
- i) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità tra organismi qualificati nazionali ed esteri.

Infine, al comma 4 viene stabilito che il Direttore Generale per lo Spettacolo dal Vivo determina le quote da destinare ai singoli sottosettori che compongono le attività musicali.

L'articolo 3 definisce i *"criteri generali di determinazione della base quantitativa e di attribuzione del contributo"*, e nello specifico (comma 1), *"Il contributo è determinato sulla base delle voci di costo, previste nel preventivo finanziario, riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalità*

di cui al successivo comma 4, nonché sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'articolo 5".

Il contributo statale non può superare il pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario (comma 2).

Per la determinazione della base quantitativa (comma 3) vengono presi in considerazione determinati costi in relazione alle diverse attività:

- a) per l'attività lirica i costi previdenziali ed assistenziali che la struttura musicale o soggetti terzi *"prevedono di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti al personale comunque utilizzato"*;
- b) per le istituzioni concertistiche-corali, i costi previdenziali ed assistenziali come sopra (lett. a);
- c) per le attività concertistica e corale, i compensi dei soggetti musicali ospitati, i costi previdenziali e assistenziali come sopra (lett. a), per le attività corali dove non sono previsti compensi sono considerati i costi di viaggio e soggiorno;
- d) per i festival e le rassegne, gli oneri previdenziali e assistenziali come sopra (lett. a), i compensi dei soggetti musicali ospitati e della pubblicità¹;
- e) per i concorsi e per i corsi di perfezionamento professionale i costi della giuria ed i docenti;
- f) per le attività promozionali della musica e per gli enti di promozione i costi delle spese artistiche ed escluse le spese generali;
- g) per i progetti speciali i costi artistici ed organizzativi;
- h) per le attività all'estero i costi dei viaggi e trasporti.

Il Direttore generale stabilisce ogni anno le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo tenuto conto delle risorse disponibili e della quantità di domande pervenute (comma 4). Per quanto riguarda la valutazione dei programmi di attività vengono considerate le coproduzioni (apporti artistici e finanziari) tra soggetti nazionali e tra soggetti appartenenti ai paesi dell'Unione Europea. La coproduzione deve essere specificata da un accordo formale tra le parti che indichi i singoli apporti finanziari. La manifestazione coprodotta deve essere realizzata un numero di volte almeno uguale al numero degli organismi coproduttori (comma 5).

Il contributo viene assegnato per le rappresentazioni dove si può accedere tramite l'acquisto di un biglietto. E' ammesso l'ingresso gratuito per: le manifestazioni svolte nei luoghi di culto; le manifestazioni svolte negli edifici scolastici, entro il limite massimo del 10% dell'intera attività; le attività corali ed i concerti d'organo (comma 6).

I costi che eccedono i massimali previsti non vengono riconosciuti dall'Amministrazione e sono quindi esclusi dall'attività annuale quegli spettacoli a cui si riferiscono i costi eccedenti. Per ogni violazione è previsto un decurtamento dello 0,5% del contributo assegnato (comma 7).

¹ Per le rassegne corali e di musica popolare con formazioni che non percepiscono compensi, vengono considerati i costi riferiti alle spese di viaggio e soggiorno.

L'Amministrazione, con l'ausilio della Commissione, può attribuire un contributo a titolo diverso da quello richiesto qualora le caratteristiche soggettive del richiedente e l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificate (comma 8).

Tabella 3 Criteri per la determinazione della base quantitativa dei contributi per la musica (2011)

Sotto-settore	Costi valutabili	Percentuali e massimali di incidenza dei costi
Teatri di tradizione, Lirica ordinaria, ICO	Oneri sociali	– 100% fino ad un massimale di € 600.000 – 40% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 1.100.000 – 20% ulteriore per la parte eccedente
	Oneri sociali	– 60% fino ad un massimale di € 200.000 – 30% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 500.000
Attività concertistica e corale	Compensi fissi o a percentuale	– 40% fino ad un massimale di € 250.000 – 30% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 700.000
	Per le attività corali o di musica popolare per le quali non siano previsti compensi, saranno presi in considerazione i costi relativi a viaggi e soggiorni nella misura del 60%	
Festival e rassegne	Oneri sociali	– 100% fino ad un massimale di € 200.000 – 25% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 500.000
	Compensi fissi o a percentuale	40%
	Pubblicità	25%
	Per le rassegne corali e di musica popolare con formazioni che non percepiscono compensi, saranno presi in considerazione i costi relativi a viaggi e soggiorni nella misura del 100%	
Corsi	Costi per i docenti comprensivi dei rimborsi spesa per i viaggi e soggiorni	70%
Concorsi	Costi per la giuria, comprensivi dei rimborsi spesa per viaggi e soggiorno	120%
	Premi in denaro a diretto carico dell'Ente da assegnare ai primi 3 classificati fino ad un massimo di € 5.000	100%
Enti di Promozione	Costi concernenti le spese artistiche in considerazione della peculiarità degli enti di promozione e della loro funzione e attività	50%
Progetti speciali	Spese artistiche ed organizzative	50%
Promozione	Costi concernenti le spese artistiche	30%
Attività all'estero	Viaggi e trasporti	1/3
Complessi bandistici	Il contributo è quantificato in una quota forfetaria, tenuto conto delle spese di impianto e funzionamento, comunque non superiore al deficit esposto in bilancio	
Form. Strumentali giovanili	Il contributo è assegnato ed erogato secondo le modalità di cui l'art. 18 del Decreto Ministeriale 9 nov. 2007	

Fonte: Decreto Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo 14 aprile 2010